SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio provinciale di Verbano Cusio Ossola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio provinciale di Verbano Cusio Ossola ed il presidente nella persona dell'avvocato. Giuseppe Ravasio;

Considerato che, in data 31 gennaio 1999, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio provinciale di Verbano Cusio Ossola è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Verbano Cusio Ossola è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del presidente nella persona dell'avv. Giuseppe Ravasio.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 1999, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del presidente costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio provinciale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Verbano Cusio Ossola.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1945

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 321.909.595 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2336/FPC del 26 ottobre 1993 concernente «Interventi urgenti diretti a fronteggiare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nella zona del lago Maggiore in provincia di Novara e Varese dal 7 ottobre 1993: integrazione dell'ordinanza n. 2332/FPC del 4 ottobre 1993».

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2336/FPC del 26 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 259 del 4 novembre 1993, con la quale è stata assegnata al prefetto di Novara l'ulteriore somma di L. 2.000.000.000 allo scopo di fronteggiare gli interventi di somma urgenza conseguenti alle eccezionali manifestazioni piovose verificatesi dal giorno 7 ottobre 1993 nella zona del lago Maggiore;

Vista la nota n. 2336/P.C./A.E.F. del 9 luglio 1998, con la quale la prefettura di Novara trasmette la rendicontazione delle somme erogate, dalla quale si evince un importo disponibile di L. 321.909.595;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7615 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 321.909.595 assegnata al prefetto di Novara con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2336/FPC del 26 ottobre 1993.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2236

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 febbraio 1999, n. **72.**

Regolamento recante istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: «Interventi urgenti per l'economia» e in particolare il comma 4 dell'articolo 5, che prevede l'istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna e demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, degli organi di amministrazione e di controllo, della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 3 e 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ed, in particolare, l'articolo 7, comma 10;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 6 aprile 1998, 27 luglio 1998 e 12 ottobre 1998;

Viste le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (note n. 2181/III.6/1998 del 19 ottobre 1998 e n. 34/III.6/99 del 12 gennaio 1999);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazione, sede e definizioni

1. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con la legge 7 agosto 1997, n. 266, è un ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale che promuove e coordina attività di studio e ricerca sulla e per la montagna, sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'INRM ha sede in Roma ed è articolato, con proprie strutture, sul territorio nazionale; esso opera in collaborazione con istituzioni scientifiche e di ricerca, nazionali e internazionali, pubbliche e private.

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Autonomia e controllo

1. L'INRM gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e adotta propri regolamenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernenti il funzionamento degli organi e l'organizzazione delle strutture operative, l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. La gestione finanziaria dell'INRM è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 3.

A t t i v i t à

1. L'INRM persegue le proprie finalità istituzionali anche in collaborazione con regioni, enti locali, università, enti di ricerca ed altri istituti pubblici e privati, centri nazionali ed internazionali.

2. L'INRM:

a) promuove e coordina programmi di ricerca di interesse nazionale che favoriscono lo sviluppo del settore;

b) partecipa alla elaborazione, al coordinamento e all'esecuzione di programmi di ricerca comunitari e internazionali;

c) provvede al trasferimento a favore del settore imprenditoriale dei risultati delle ricerche e degli studi svolti curando anche la realizzazione di prototipi di materiali e di strumentazione;

d) svolge, in convenzione con le università e anche attraverso propri programmi di assegnazione di borse di ricerca, attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, di perfezionamento, di formazione post-universitaria e post-dottorato, nonché può svolgere attività di formazione continua, permanente e ricorrente;

e) fornisce documentazione e pareri alle amministrazioni pubbliche e collabora con i servizi tecnici, nazionali e locali, alla tutela dell'ambiente e alla protezione delle popolazioni;

f) stipula convenzioni e contratti di studio e ricerca.

Art. 4.

Programmi di intervento

1. L'INRM predispone programmi triennali di attività che vengono trasmessi al Ministero, che ne valuta la coerenza con gli indirizzi generali di programmazione della ricerca nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2. Le risorse finanziarie dell'INRM sono costituite dai contributi di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché dai corrispettivi di contratti e convenzioni, da proventi di attività proprie e da altri contributi di amministrazioni pubbliche e private. Al funzionamento dell'Istituto si provvede anche con il concorso finanziario dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che collaborano, previa convenzione, alle attività del medesimo.

3. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria e contabile sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 2.

Art. 5.

O r g a n i

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

P r e s i d e n t e

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tra personalità di riconosciuta qualificazione nei settori scientifico-istituzionale, economico e produttivo d'interesse dell'Istituto.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico;

c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione e dal consiglio scientifico e sovrintende all'andamento generale dell'Istituto;

d) presenta annualmente al Ministro una relazione sull'attività scientifica svolta nell'anno precedente;

e) nomina il direttore generale di cui all'articolo 8;

f) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione cui li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva;

g) adotta provvedimenti che sono a lui delegati dal consiglio di amministrazione, che ne definisce i criteri e le modalità.

3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, è così composto:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), o un suo delegato;

c) tre componenti, scelti fra persone di alta qualificazione tecnico-scientifica o di comprovata esperienza professionale di gestione aziendale o amministrativa, di cui uno su proposta dell'Assemblea della scienza e della tecnologia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno, n. 204, ove già costituita.

2. Il consiglio può essere integrato da rappresentanti in numero non superiore a tre, su richiesta e designazione di organismi pubblici e privati che si impegnano ad erogare, per almeno un triennio, un contributo per il funzionamento dell'Istituto non inferiore a lire cinquecento milioni annui. Se tali soggetti sono più di tre, entrano a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti degli organismi che contribuiscono con gli importi finanziari maggiori.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

5. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali e di espressione del voto sono disciplinate con i regolamenti di cui all'articolo 2.

6. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, ed il conto consuntivo;

b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 2;

c) delibera in ordine ai programmi di ricerca di cui all'articolo 3 ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalla legge e dai regolamenti di cui all'articolo 2;

d) nomina i direttori delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale dell'Istituto, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, è nominato dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione, per la durata massima di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

2. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'Istituto e della attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori universitari e dei ricercatori, è collocato fuori ruolo. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è composto da otto membri:

a) il presidente dell'INRM;

b) due rappresentanti designati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

c) due esperti nominati dal Ministro, sentita, ove già costituita, l'Assemblea della scienza e della tecnologia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) tre esperti italiani o stranieri designati dal consiglio di amministrazione.

2. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal presidente dell'INRM, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli espressi dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Le modalità di convocazione delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali, di espressione del voto, sono disciplinate con i regolamenti di cui all'articolo 2.

5. Il consiglio scientifico è organo di consulenza dell'Istituto ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime parere sui programmi di intervento di cui all'articolo 4;

b) esprime parere sui regolamenti di cui all'articolo 2;

c) esprime il proprio parere su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'INRM, sottopostogli dal presidente dell'Istituto e dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è così composto:

a) un revisore effettivo che assume le funzioni di presidente del collegio ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro;

c) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal consiglio di amministrazione fra esperti nel settore amministrativo contabile.

2. I componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* possiedono una qualifica dirigenziale. Tutti i componenti sono iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88.

3. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal presidente dell'INRM, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Per la validità delle adunanze del collegio è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le modalità di convocazione, delle sedute, di redazione dell'ordine del giorno, di stesura dei verbali e di espressione del voto sono disciplinate con i regolamenti di cui all'articolo 2.

6. Il collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, provvede al riscontro degli atti di gestione, verifica la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili ed effettua periodiche verifiche di cassa. I revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Personale

1. La dotazione organica del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituita da venti unità e con i regolamenti di cui all'articolo 2, è articolata in ruoli, livelli e profili professionali, in relazione alle esigenze dell'Istituto. Le modalità di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati dal contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni pubbliche e degli enti di ricerca e sperimentazione.

2. Presso l'INRM opera personale comandato da pubbliche amministrazioni e, previo assenso e nell'ambito di convenzioni, personale delle università, di enti pubblici e privati e delle imprese.

3. Entro i limiti del proprio bilancio l'INRM può stipulare contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 febbraio 1999

Il Ministro: ZECCHINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— L'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), prevede:

«4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo».

— Gli articoli 3 e 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono:

«Art. 3 *(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale).* — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

«Art. 17, comma 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:

«10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997».

Nota all'art. 1:

— La legge 7 agosto 1997, n 266, prevede: «Interventi urgenti per l'economia».

Note all'art. 2:

— L'art. 8 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168, così recita:

«Art. 8. — 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.

2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà essere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui al presente articolo:

a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;

b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;

d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4».

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, prevede: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

Note all'art. 4:

— L'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede:

«Art. 1. — 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR); di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti, operano in coerenza con le finalità del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.

5. I risultati delle attività di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificità e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.

6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Per il titolo della legge n. 266 del 1997 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Fatto salvo quanto previsto da successivi decreti emanati in conformità ai criteri direttivi di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, o da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del presente decreto per enti di ricerca si intendono gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni. Le norme del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano anche agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, all'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, all'Agenzia spaziale italiana (ASI) e all'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e alle altre istituzioni di ricerca di cui le pubbliche amministrazioni finanziano il funzionamento ordinario. Sono fatte salve, per quanto non altrimenti disposto dal presente decreto, le competenze delle amministrazioni dello Stato nei confronti degli enti di cui al presente comma.

2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.

3. Nei casi per i quali la legislazione vigente prevede l'approvazione da parte del CIPE di piani o programmi degli enti di cui al comma 1, la relativa competenza è trasferita alle amministrazioni dello Stato di riferimento, vigilanti o finanziatrici, fatte salve eventuali eccezioni determinate in sede di regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il sistema statistico nazionale restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari, di cui agli articoli 22 e 24 della predetta legge. I dati di cui al presente comma non costituiscono documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli dal 22 al 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I predetti dati possono essere successivamente trattati per le sole finalità in base alle quali sono comunicati o diffusi.

5. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera *r)*, del decreto 25 novembre 1997 del Ministro delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i relativi obblighi di contribuzione sono assolti nei limiti e con le modalità previste dall'art. 26, terzo comma, della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 7:

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recita:

«Art. 4. — 1. I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca.

2. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST).

3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:

a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;

b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalità della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;

c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;

d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei ser-

vizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera *c)*, la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;

e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. È esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. I consigli e l'assemblea:

a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonché circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;

b) svolgono attività di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art. 7.

Nota all'art. 10:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili».

99G0129

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 12 marzo 1999.

Riconoscimento di titoli di studio accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Igochina Olga, nata a Pitchèoury (U.R.S.S.) l'11 giugno 1959, cittadina lussemburghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «dottore di scienze in psicologia» conseguito in U.R.S.S. reso equipollente in Lussemburgo nel 1987;

Considerato che la richiedente ha dimostrato di avere esercitato la professione di «psicologue» in Lussemburgo per un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Igochina Olga, nata a Pitchèoury (U.R.S.S.) l'11 giugno 1959, cittadina lussemburghese, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 marzo 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A2187

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 24 marzo 1999.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri del 26 ottobre 1998, n. 740;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 8 ottobre 1998, n. 217;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 14 ottobre 1998, n. 112;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 27 gennaio 1999, n. 14242/GAB;

Vista la nota della regione Campania in data 14 dicembre 1998, n. 7806/01/NA;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 3 aprile 1999 al 31 ottobre 1999 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri. Nel divieto di afflusso e di circolazione devono essere compresi anche i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa. Gli aventi diritto dovranno provvedere alla registrazione del veicolo presso il comando VV.UU. che rilascerà apposito contrassegno.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasta con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli con targa estera, sempreché siano condotti dal proprietario o da un competente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso aeroporti intercontinentali condotti da turisti stranieri;

d) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 24 marzo 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 47

99A2328

DECRETO 24 marzo 1999.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 16 febbraio 1999, n. 53;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lacco Ameno in data 25 febbraio 1999, n. 23;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 2 marzo 1999, n. 64;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 26 febbraio 1999, n. 51;

Vista la nota n. 5216 in data 11 settembre 1998 con la quale si chiedeva al comune di Barano l'emissione della delibera attuativa dell'art. 8 del decreto legislativo n. 285/1992;

Vista la nota n. 5216 in data 11 settembre 1998 con la quale si chiedeva al comune di Serrara Fontana l'emissione della delibera attuativa dell'art. 8 del decreto legislativo n. 285/1992;

Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 26 ottobre 1998, n. 1452;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania in data 29 ottobre 1998, n. 7217;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 27 gennaio 1999, n. 14242/GAB;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 27 marzo 1999 al 30 settembre 1999 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serra Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residente nel territorio della regione Campania.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate e veicoli immatricolati ad uso promiscuo con cose a bordo limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive: Quest'ultima limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio;

c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata di proprietà di persone o ditte residenti stabilmente in uno dei comuni dell'isola e infine veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibito a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli Anas;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dalla autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore o se trattasi di veicolo non di proprietà dell'invalido. Tale autorizzazione dovrà essere trasmessa ai comuni dell'isola di Ischia ed alla Forze dell'ordine operanti sul territorio;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità;

f) autoveicoli, motoveicoli e motocicli di proprietà di soggetti residenti in uno dei sei comuni dell'isola di Ischia;

g) autobus turistici e autocaravan che dovranno sostare per tutto il tempo della permanenza sull'isola in apposite aree loro destinata ed essere ripresi solo alla partenza;

h) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 606.000 a L. 2.424.000 così come preivisto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 22 dicembre 1998.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola e copia delle stesse va inviata ai comuni dell'isola di Ischia ed alle Forze dell'ordine operanti sul territorio.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 24 marzo 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 48

99A2329

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1999.

Approvazione della modulistica occorrente per il versamento delle tasse automobilistiche presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale si dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, con il quale si prevede che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche siano effettuati direttamente dalle regioni o tramite concessionari individuati dalle stesse, e in particolare il comma 4, ove è disposto che il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi;

Visto ancora l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, con il quale si dispone che i concessionari e i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata;

Considerato che rientra nella competenza del Ministero delle finanze la gestione delle tasse automobilistiche delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta;

Considerato che i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in qualità di soggetti previsti dal predetto art. 2, comma 4, del decreto 25 novembre 1998, n. 418, possono effettuare il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto l'art. 6 del predetto decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, con il quale si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999, per il periodo transitorio, la gestione degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche è assicurata dal Ministero delle finanze e, in particolare, il comma 9, prima parte, ove è disposto che le attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche possono essere affidate, nel periodo transitorio, dalle singole regioni al Ministero delle finanze;

Visto ancora l'art. 6, comma 9, seconda parte, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 418/1998, che prevede l'emanazione di un decreto direttoriale del Ministero delle finanze per l'approvazione dei modelli di versamento delle tasse automobilistiche e le modalità di utilizzazione degli stessi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997, concernente, tra l'altro, norme di semplificazione e modalità di versamento;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Decreta:

Art. 1.

1. I contribuenti residenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta possono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche presso gli sportelli dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

2. Per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli va utilizzato un modello conforme all'allegato 1; per il pagamento delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di ciclomotori, nonché per il pagamento dell'integrazione per autotreni, articolati e targhe prova va utilizzato un modello conforme all'allegato 2.

3. Detti modelli sono redatti in duplice esemplare, dei quali il primo è consegnato al contribuente, mentre il secondo è trattenuto dal concessionario.

Art. 2.

1. Le somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche da parte dei concessionari vanno versate al capitolo 1218.

2. Per quanto concerne i termini di riversamento all'erario ed i compensi spettanti per le operazioni di riscossione di cui all'art. 1 valgono le medesime disposizioni che disciplinano i versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I concessionari trasmettono i dati relativi alle operazioni di riscossione a titolo di tasse automobilistiche sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato 3 al presente decreto.

Art. 3.

1. Al fine di aggiornare compiutamente gli archivi delle tasse automobilistiche, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, ove incaricati di effettuare il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche dalle regioni diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, ovvero incaricati dalle province autonome di Trento e Bolzano, devono utilizzare i modelli di cui al comma 2 del citato art. 1; per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni eseguite vanno osservate le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

10243632

TABELLA REGIONI / PROVINCIE AUTONOME									
Reg. / Prov.	**Codice**	**Reg. / Prov.**	**Codice**	**Reg. / Prov.**	**Codice**	**Reg. / Prov.**	**Codice**	**Reg. / Prov.**	**Codice**
Abruzzo	01	Emilia Romagna	06	Lombardia	10	Puglia	14	Trento	18
Basilicata	02	Friuli Venezia Giulia	07	Marche	11	Sardegna	15	Umbria	19
Bolzano	03	Lazio	08	Molise	12	Sicilia	16	Valle d'Aosta	20
Calabria	04	Liguria	09	Piemonte	13	Toscana	17	Veneto	21
Campania	05								

Tasse Automobilistiche **AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, RIMORCHI, AUTOSCAFI**

IMPORTO TOTALE

Lire ☐☐☐☐☐ 0 0 0

Concessione di: ....

Lire ....
(lettere)

A favore della Regione .... CODICE ☐☐

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale ....

Indirizzo .... C.A.P. ☐☐☐☐☐

TARGA ☐☐☐☐☐☐☐☐

COMUNE

CATEGORIA
(barrare la voce che interessa)

AUTOVEICOLO ☐ RIMORCHIO ☐

MOTOVEICOLO ☐ AUTOSCAFO ☐

CODICE FISCALE o PARTITA IVA

PROV.

SCADENZA MESE ☐☐ ANNO ☐☐☐☐

MESI DI VALIDITÀ ☐☐

CODICE RIDUZIONE ☐☐

IMPORTO TASSA ☐☐☐☐☐ 0 0 0

SANZIONI (solo in caso di pagamento oltre il termine)

INTERESSI (solo in caso di pagamento oltre il termine)

SPAZIO RISERVATO AL CONCESSIONARIO

COPIA PER LA REGIONE

10243632

TABELLA REGIONI / PROVINCIE AUTONOME

Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice
Abruzzo	01	Emilia Romagna	06	Lombardia	10	Puglia	14	Trento	18
Basilicata	02	Friuli Venezia Giulia	07	Marche	11	Sardegna	15	Umbria	19
Bolzano	03	Lazio	08	Molise	12	Sicilia	16	Valle d'Aosta	20
Calabria	04	Liguria	09	Piemonte	13	Toscana	17	Veneto	21
Campania	05								

Tasse Automobilistiche **AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, RIMORCHI, AUTOSCAFI**

IMPORTO TOTALE

Lire ☐☐☐☐☐ 0 0 0

Concessione di: ....

Lire ....
(lettere)

A favore della Regione .... CODICE ☐☐

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale ....

Indirizzo .... C.A.P. ☐☐☐☐☐

TARGA ☐☐☐☐☐☐☐☐

COMUNE

CATEGORIA
(barrare la voce che interessa)

AUTOVEICOLO ☐ RIMORCHIO ☐

MOTOVEICOLO ☐ AUTOSCAFO ☐

SPAZIO RISERVATO AL CONCESSIONARIO

CODICE FISCALE o PARTITA IVA

PROV.

SCADENZA — MESE ☐☐ ANNO ☐☐☐☐

IMPORTO TASSA ☐☐☐☐☐ 0 0 0

MESI DI VALIDITÀ ☐☐

CODICE RIDUZIONE ☐☐

SANZIONI (solo in caso di pagamento oltre il termine)

INTERESSI (solo in caso di pagamento oltre il termine)

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Importo totale: riportare, trascrivendola in cifre e lettere, la somma delle caselle "Importo tassa", "Sanzioni" e "Interessi".
A favore della Regione: riportare la regione in cui risiede l'intestatario del veicolo e il relativo **codice** come da tabella retro indicata.
Cognome e Nome: riportare il cognome e nome/denominazione o ragione sociale dell'intestatario del veicolo.
Indirizzo e CAP: riportare l'indirizzo di residenza dell'intestatario del veicolo.
Targa: riportare il numero di targa del veicolo. Es. vecchio formato RM123456 - nuovo formato AC123XY. Per il pagamento cumulativo di più rimorchi (codice riduzione 12) indicare la targa del rimorchio di maggior portata.
Categoria: barrare la casella interessata. La categoria del veicolo è indicata sulla carta di circolazione.
Comune e provincia: riportare nelle apposite caselle il comune e la sigla della provincia di residenza dell'intestatario del veicolo (Roma = RM).
Codice Fiscale / Partita IVA: riportare all'interno della casella il codice fiscale (16 caratteri) o la partita IVA (11 caratteri) dell'intestatario del veicolo.
Importo tassa: rilevare l'importo sulle tabelle relative al tipo di veicolo ed alla regione di residenza dell'intestatario, pubblicate nei manifesti informativi, applicando, se aventi diritto, la percentuale di riduzione.
Dopo aver individuato l'importo dovuto, arrotondarlo alle 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire 500 e per eccesso se è superiore. Es. 120.500 l'importo sarà 120.000; 120.501 l'importo sarà 121.000.
Sanzioni: riportare, solo in caso di pagamento oltre il termine, l'ammontare delle sanzioni, calcolate come segue: per pagamento effettuato in ritardo entro 30 gg. dalla scadenza, l'importo della sanzione è pari al 3,75% dell'ammontare non pagato; per pagamento effettuato con ritardo superiore a 30 gg ma entro l'anno dalla scadenza la sanzione è pari al 5% dell'ammontare non pagato; per pagamento effettuato con ritardo superiore all'anno la sanzione è pari al 30% dell'importo non pagato.
Interessi: riportare, in caso di pagamento oltre il termine, l'ammontare degli interessi, calcolati come segue: per pagamento effettuato con ritardo pari o inferiore ad un anno dalla scadenza, l'ammontare degli interessi è pari allo 0,0068% del tributo non pagato per ogni giorno di ritardo; per pagamento effettuato con ritardo superiore ad un anno dalla scadenza gli interessi, sono pari al 2,5% del tributo non pagato per ogni semestre maturato dopo la scadenza.
Avvertenza: per poter usufruire delle sanzioni ridotte, di cui sopra, per pagamenti entro l'anno dalla scadenza (ravvedimento operoso) occorre versare contestualmente tassa, sanzioni ed interessi.
Scadenza: riportare correttamente il mese (2 caratteri) e l'anno (4 caratteri) di scadenza del bollo.
Mesi di validità: riportare il numero di mesi per cui si sta effettuando il pagamento.
Codice riduzione: riportare, se aventi diritto, il codice di riduzione come indicato nella tabella pubblicata nei manifesti informativi.

ATTENZIONE

Il presente Modulo può essere utilizzato unicamente per i versamenti presso tutti i Concessionari della Riscossione Tributi relativi alle tasse automobilistiche dovute a partire dall'anno 1999

NON SONO AMMESSI MODULI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

ALLEGATO 2

100243632

TABELLA REGIONI / PROVINCIE AUTONOME									
Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice
Abruzzo	01	Emilia Romagna	06	Lombardia	10	Puglia	14	Trento	18
Basilicata	02	Friuli Venezia Giulia	07	Marche	11	Sardegna	15	Umbria	19
Bolzano	03	Lazio	08	Molise	12	Sicilia	16	Valle d'Aosta	20
Calabria	04	Liguria	09	Piemonte	13	Toscana	17	Veneto	21
Campania	05								

Tasse Automobilistiche **CICLOMOTORE, TARGA PROVA, INTEGRAZIONE AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI**

IMPORTO TOTALE

Lire [| | | | |0|0|0]

Concessione di: ....

Lire (lettere) ....

A favore della Regione .... CODICE [|]

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale ....

Indirizzo .... C.A.P. [| | | |]

PAGAMENTO PER

☐ CICLOMOTORE ☐ TARGA PROVA

☐ INTEGRAZIONE AUTOTRENI AUTOARTICOLATI

COMUNE

NUMERO TELAIO / NUMERO MATRICOLA / NUMERO DELLA TARGA PROV.

SPAZIO RISERVATO AL CONCESSIONARIO

SCADENZA MESE ANNO MESI DI VALIDITÀ TIPO VEICOLO (SOLO TARGHE PROVA)

COPIA PER LA REGIONE

100243632

TABELLA REGIONI / PROVINCIE AUTONOME									
Reg. / Prov.	**Codice**	**Reg. / Prov.**	**Codice**	**Reg. / Prov.**	**Codice**	**Reg. / Prov.**	**Codice**	**Reg. / Prov.**	**Codice**
Abruzzo	01	Emilia Romagna	06	Lombardia	10	Puglia	14	Trento	18
Basilicata	02	Friuli Venezia Giulia	07	Marche	11	Sardegna	15	Umbria	19
Bolzano	03	Lazio	08	Molise	12	Sicilia	16	Valle d'Aosta	20
Calabria	04	Liguria	09	Piemonte	13	Toscana	17	Veneto	21
Campania	05								

Tasse Automobilistiche **CICLOMOTORE, TARGA PROVA, INTEGRAZIONE AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI**

IMPORTO TOTALE

Lire ☐☐☐☐☐ 0 0 0

Concessione di: ....

Lire (lettere) ....

A favore della Regione .... CODICE ☐☐

Cognome e Nome/Denominazione o Ragione Sociale ....

Indirizzo .... C.A.P. ☐☐☐☐☐

PAGAMENTO PER

☐ CICLOMOTORE ☐ TARGA PROVA

☐ INTEGRAZIONE AUTOTRENI AUTOARTICOLATI

COMUNE

NUMERO TELAIO / NUMERO MATRICOLA / NUMERO DELLA TARGA PROV.

SPAZIO RISERVATO AL CONCESSIONARIO

SCADENZA MESE ☐☐ ANNO ☐☐☐☐ MESI DI VALIDITÀ ☐☐ TIPO VEICOLO (SOLO TARGHE PROVA) ☐☐

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Importo totale: rilevare l'importo sulle tabelle relative al tipo di veicolo ed alla regione di residenza dell'intestatario, pubblicate, nei manifesti informativi.

Dopo aver individuato l'importo dovuto, trascriverlo in cifre ed in lettere, arrotondando alle 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire 500 e per eccesso se è superiore. Es. 120.500 l'importo sarà 120.000; 120.501 l'importo sarà 121.000.

A favore della Regione: riportare la regione in cui risiede l'intestatario del veicolo e il relativo **codice** come da tabella retro indicata.

Cognome e Nome: riportare il cognome e nome/denominazione o ragione sociale dell'intestatario del veicolo.

Indirizzo e CAP: riportare l'indirizzo di residenza dell'intestatario dei veicolo.

Pagamento per: barrare la casella relativa al tipo di veicolo per cui si effettua il pagamento. Il presente Modulo può essere utilizzato anche per il pagamento della tassa di circolazione dei motori fuoribordo applicati ad imbarcazioni **non da diporto**, senza barrare alcuna casella.

Comune e provincia: riportare nelle apposite caselle il comune e la sigla della provincia di residenza dell'intestatario del veicolo (Roma = RM).

Numero Targa / Numero Telaio / Numero Matricola: riportare il numero della targa prova, ovvero il numero di telaio del ciclomotore, ovvero il numero di matricola del motore fuoribordo, ovvero il numero della targa della motrice.

Scadenza: riportare correttamente il mese (2 caratteri) e l'anno (4 caratteri) di scadenza del bollo. Per ciclomotori e targhe prova il mese di scadenza è dicembre. Nel caso di integrazione per autotreni ed autoarticolati le scadenze possibili sono gennaio (01), maggio (05) e settembre (09).

Mesi di validità: riportare il numero di mesi per cui si effettua il pagamento. Per ciclomotori e targhe prova indicare 12 mesi. Nel caso di integrazione per autotreni ed autoarticolati indicare il numero di mesi (4, 8, o 12) per cui si effettua il pagamento.

Tipo veicolo: riportare, solo per targhe prova, il codice veicolo rilevabile sulla tabella posta sui manifesti informativi.

ATTENZIONE

Il presente Modulo può essere utilizzato unicamente per i versamenti presso tutti i Concessionari della Riscossione Tributi relativi alle tasse automobilistiche dovute a partire dall'anno 1999 e solo per CICLOMOTORI, TARGHE PROVA e l'integrazione per AUTOTRENI ed AUTOARTICOLATI.

NON SONO AMMESSI MODULI RECANTI CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI.

ALLEGATO 3

Pagamento della Tassa Automobilistica

Modalità di collegamento dei concessionari della riscossione tributi con gli archivi delle tasse automobilistiche

1. MODALITÀ DI COLLEGAMENTO TRA IL SISTEMA DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DELLE TASSE AUTO ED IL SISTEMA INFORMATICO DESIGNATO DALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Il singolo concessionario della riscossione tributi, ai fini della riscossione delle tasse automobilistiche, è collegato con il Sistema di Gestione dell'Archivio delle Tasse Automobilistiche (nel seguito più brevemente denominato "SGATA") per il tramite del Sistema Informatico del CNC (nel seguito più brevemente denominato "SI"), designato a tal fine dall'associazione di categoria ASCOTRIBUTI.

Il collegamento del "SI" con lo "SGATA", che consentirà in futuro anche l'accesso in tempo reale agli archivi delle Tasse Automobilistiche, prevede inizialmente la sola trasmissione in differita dei pagamenti riscossi presso gli sportelli dei concessionari.

Il "SI" deve garantire:

- la trasmissione in differita allo "SGATA" dei pagamenti riscossi dal concessionario, comprensivi dei dati inseriti dai contribuenti negli appositi moduli.
- la sicurezza e l'integrità dei dati trasmessi tra il concessionario e lo "SGATA";
- altissima disponibilità del servizio.

1.1 Trasferimento in differita dei pagamenti riscossi dai concessionari

Il "SI" provvede ad inoltrare in differita allo "SGATA" le registrazioni dei pagamenti riscossi tramite il collegamento telematico già esistente tra i due sistemi con le modalità indicate dallo "SGATA" e da concordare per non interferire con altre trasmissioni in essere.

In particolare trasferisce con periodicità settimanale i dati analitici di tutti i pagamenti riscossi da tutti i concessionari durante la settimana solare precedente. Le informazioni che devono essere comunicate sono riportate nel tracciato 1.

1.2 Servizi informativi di ausilio all'attività di controllo dei riversamenti

In base ai dati ricevuti dal "SI", descritti nel paragrafo precedente, lo "SGATA" è in grado di fornire alle Regioni coinvolte opportuni servizi informativi utili al controllo dei riversamenti effettuati dai concessionari.

In particolare nell'ambito dei suddetti servizi, disponibili tramite il collegamento già previsto tra le Regioni e il Ministero delle Finanze, è prevista l'interrogazione delle somme che il singolo concessionario, per ciascun giorno, ha incassato per conto della Regione. Con il supporto di queste informazioni la Regione è in grado di operare il riscontro tra quanto le è stato riversato dai singoli concessionari e quanto le era dovuto.

1.3 Operazioni di servizio e comunicazione dei dati tecnici

Su indicazione dello "SGATA" possono essere concordate con il "SI" ulteriori procedure di interscambio telematico per l'automazione dei flussi di servizio che si rendessero necessari per garantire efficienza all'esercizio del sistema.

Tracciati e tabelle utilizzati nel colloquio telematico

Tracciato 1

La struttura del file è la seguente:

- un record di inizio trasmissione
- più blocchi di record riscossione relativi a singoli concessionari, ordinati per sportello e data pagamento, delimitati da un record riepilogativo per concessionario
- un record di quadratura fornitura (fine trasmissione)

In ciascuna trasmissione è inviato un archivio sequenziale che contiene nella denominazione l'indicazione della settimana cui si riferisce. Le registrazioni di una stessa settimana possono, per motivi di migliore gestibilità, essere suddivise in più invii; in tale caso nella denominazione di ciascun invio è presente, oltre all'indicazione della settimana cui si riferisce, anche il progressivo di invio nella settimana.

Invio delle registrazioni dei pagamenti riscossi

Record inizio trasmissione

Prog.	Descrizione	Lungh.	Formato	Valori
1	Tipo record	1	N	Vale: "0" per il tipo record inizio trasmissione
2	Identificativo SI	2	AN	Vale "C0"
3	Data di fornitura	8	N	Nel formato "AAAAMMGG"
4	Progressivo fornitura	2	N	Progressivo settimanale
5	Data inizio periodo	8	N	Nel formato "AAAAMMGG"
6	Data fine periodo	8	N	Nel formato "AAAAMMGG"

Record riscossione

Prog.	Descrizione	Lungh.	Formato	Valori
1	Tipo record	1	N	Vale "1" per il tipo record riscossione
2	Codice Concessionario	3	AN	
3	Codice Sportello	6	AN	

4	Codice Regione beneficiaria del tributo	2	N	* Vedi tabella delle regioni
5	Tassa riscossa	8	N	
6	Interessi riscossi	8	N	
7	Sanzioni riscosse	8	N	
8	Ammontare totale riscosso	8	N	Somma di: 4, 5, 6
9	Divisa	3	AN	Vale "ITL" per versamenti in Lire; "EUR" per versamenti in centesimi di Euro
10	Codice fiscale	16	AN	
11	Comune	20	AN	
12	Provincia	2	AN	
13	CAP	5	AN	
14	Data del pagamento	8	N	Nel formato "AAAAMMGG"
15	Categoria veicoli	2	N	* vedi tabella categoria veicolo, comprende l'informazione se targa prova
16	Targa del veicolo ovvero numero di telaio del ciclomotore ovvero numero di matricola del motore fuori bordo ovvero numero di registrazione dell'autoscafo	18	AN	
17	Scadenza pagamento	6	N	Nel formato "AAAAMM"
18	Mesi validità pagamento	2	N	
19	Codice riduzione	2	N	* Vedi tabella delle riduzioni

Record concessionario

Prog.	Descrizione	Lungh.	Formato	Valori
1	Tipo record	1	N	Vale "2" per il tipo record concessionario
2	Codice Concessionario	3	AN	
3	Totale record riscossione	8	N	
4	Totale tassa riscossa in lire	15	N	
5	Totale interessi riscossi in lire	15	N	
6	Totale sanzioni riscosse in lire	15	N	
7	Ammontare totale riscosso in Lire	15	N	Somma di: 4, 5, 6
8	Totale tassa riscossa in centesimi di Euro	15	N	
9	Totale interessi riscossi	15	N	

	in centesimi di Euro			
10	Totale sanzioni riscosse in centesimi di Euro	15	N	
11	Ammontare totale riscosso in centesimi di Euro	15	N	Somma di: 8, 9, 10

Record quadratura fornitura (fine trasmissione)

Prog.	Descrizione	Lungh.	Formato	Valori
1	Tipo record	1	N	Vale "9" per il tipo record fine trasmissione
2	Identificativo SI	2	AN	Vale "C0"
3	Data di fornitura	8	N	Nel formato "AAAAMMGG"
4	Totale tassa riscossa in lire	15	N	
5	Totale interessi riscossi in lire	15	N	
6	Totale sanzioni riscosse in lire	15	N	
7	Ammontare totale riscosso in Lire	15	N	Somma di: 4, 5, 6
8	Totale tassa riscossa in centesimi di Euro	15	N	
9	Totale interessi riscossi in centesimi di Euro	15	N	
10	Totale sanzioni riscosse in centesimi di Euro	15	N	
11	Ammontare totale riscosso in centesimi di Euro	15	N	Somma di: 8, 9, 10
12	CRC	40	AN	
13	Totale records di forniture (inclusi tutti i records di testa e di coda)	8	N	

Tabella categoria veicolo

Veicoli	Codice
Autoveicolo	01
Motoveicolo	02
Rimorchio	03
Ciclomotore	04
Autoscafo	05
Motore fuori bordo	06
Targa prova autoveicolo	11
Targa prova motoveicolo	12
Targa prova rimorchio	13
Targa prova ciclomotore	14
Targa prova autoscafo	15

Tabella delle Regioni

Regioni o Province autonome	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige)	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli V.G.	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Provincia Autonoma di Trento (Trentino)	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

Tabella delle riduzioni

Tabelle delle riduzioni	Valore
Autovetture servizio pubblico da piazza	01
Autoveicoli GPL esclusivo	02
Autoveicoli metano esclusivo	03
Autoveicoli motore elettrico	04
Autoveicoli di peso complessivo inf. a 12 t per trasporto latte, carni macellate, immondizie, generi monopolio, carri botte vuotatura pozzi neri	05
Autovetture noleggio da rimessa	06
Autovetture scuola guida	07
Autobus noleggio da rimessa	08
Autobus servizio pubblico di linea	09
Autoveicoli trasporto cose peso complessivo non inferiore a 12 t. con sospensione pneumatica o equivalente	10
Autoveicoli diesel sovrattassa ridotta 50%	11
Pagamenti cumulativi per rimorchi	12

99A2237

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 febbraio 1999.

Conferimento di efficacia civile alla modificazione delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Avellino, Benevento, S. Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, Ariano Irpino-Lacedonia e Abbazia territoriale di Montevergine.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della Nunziatura apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 25 gennaio 1998 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali dell'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, con sede in Salerno, della diocesi di Avellino, con sede in Avellino, dell'arcidiocesi di Benevento, con sede in Benevento, dell'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, con sede in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, con sede in Ariano Irpino (Avellino) e della diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine», con sede in Montevergine-Mercogliano (Avellino), mediante:

l'annessione di dieci parrocchie alla diocesi di Avellino, distaccandole dall'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno;

l'annessione di tre parrocchie alla diocesi di Avellino, distaccandole dall'arcidiocesi di Benevento;

l'annessione di una parrocchia alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, distaccandola dall'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia;

l'annessione di una parrocchia all'arcidiocesi di Benevento, distaccandola dalla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia;

l'annessione di cinque parrocchie all'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, distaccandole dalla diocesi di Avellino;

l'annessione di due parrocchie alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, distaccandole dalla diocesi di Avellino;

l'annessione di una parrocchia alla diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine», distaccandola dalla diocesi di Avellino;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, con sede in Salerno, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese centosettantatre parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto ministeriale 27 dicembre 1996, con il quale venne cnferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Avellino, con sede in Avellino, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese cinquanta parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreti ministeriali 15 settembre 1988, 24 gennaio 1990 e 18 settembre 1998, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Benevento, con sede in Benevento, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese centodiciotto parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1986, modificato con decreto ministeriale 27 dicembre 1996, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza-Nusco-Bisaccia, con sede in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese quarantuno parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1986, modificato con decreto ministeriale 18 settembre 1998, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, con sede in Ariano Irpino (Avellino), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese quarantadue parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine», con sede in Montevergine-Mercogliano (Avellino), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese otto parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1998 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica civile alla parrocchia di Sant'Anna e Sant'Antonio, con sede in Benevento, appartenente a1la diocesi di Benevento;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, com-

ma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette diocesi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 25 gennaio 1998 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle diocesi citate in narrativa mediante:

l'annessione alla diocesi di Avel1ino, distaccandole dall'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno delle parrocchie:

SS. Biagio e Stefano, con sede in 83020 Forino (Avellino), via Siniscalchi, 8;

S. Felicissimo, con sede in 83020 Petruro di Forino (Avellino), via Pascoli;

S. Maria della Misericordia e S. Nicola, con sede in 83020 Celzi di Forino (Avellino), via 2 Principati;

S. Giovanni Battista e S. Maria di Monserrato, con sede in 83020 Contrada (Avellino), via L. Bruno, 98;

S. Michele Arcangelo, con sede in 83020 S. Michele di Serino (Avellino), via Cremona, 1;

SS. Pietro e Paolo Apostoli, con sede in 83020 S. Lucia di Serino (Avellino), piazza Dante, 1;

S. Antonio di Padova, con sede in 83028 Rivottoli di Serino (Avellino), via Cap. De Filippis, 52;

SS. Annunziata e SS. Corpo di Cristo, con sede in 83020 S. Biagio di Serino (Avellino), via P. Roberto, 1;

S. Eustachio Martire, con sede in 82028 Sala di Serino (Avellino), via Roma;

SS. Giovanni, Luca e Lorenzo, con sede in 83020 Ferrari di Serino (Avellino), via S. Giovanni;

l'annessione alla diocesi di Avellino, distaccandole dall'arcidiocesi di Benevento, delle parrocchie:

Santa Maria degli Angeli, con sede in 83040 Chiusano San Domenico (Avellino), via G. Marconi;

Santa Margherita, con sede in 83050 Poppano di San Mango sul Calore (Avellino);

Maria SS.ma Addolorata, con sede in 83039 Pratola Serra (Avellino), via Roma, 1;

l'annessione alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, distaccandola dall'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia della parrocchia S. Bartolomeo Apostolo, con sede in 83059 Vallata (Avellino);

l'annessione all'arcidiocesi di Benevento, distaccandola dalla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia della parrocchia S. Nicola di Bari, con sede in 82020 Buonalbergo (Benevento), piazza De Juliis;

l'annessione all'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lmbardi-Conza-Nusco-Bisaccia, distaccandole dalla diocesi di Avellino delle parrocchie:

Santi Nicola di Bari e Antonino Martire, con sede in 83040 Gesualdo (Avellino), via San Nicola;

Santa Maria della Pace, con sede in 83050 Villamaina (Avellino), via Pace;

Maria SS. Assunta in Cielo, con sede in 83040 Frigento (Avellino), via Duomo;

Santi Domenico e Francesco, con sede in 83055 Sturno (Avellino), via San Domenico;

S. Michele Arcangelo, con sede in 83055 Sturno (Avellino), piazza M. Aufiero;

l'annessione alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia distaccandole dalla diocesi di Avellino delle parrocchie;

S. Maria di Carpignano, con sede in 83030 Carpignano frazione di Grottaminarda (Avellino);

Santa Maria Maggiore, con sede in 83035 Grottaminarda (Avellino), via Santa Maria;

l'annessione alla diocesi Abbazia territoriale di Montevergine della diocesi di Avellino, della parrocchia Maria SS. Addolorata, con sede in 83010 Starze frazione di Summonte (Avellino).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, relativo all'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese centosessantatre parrocchie, di cui centocinquantuno con sede in comuni della provincia di Salerno e dodici con sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, già modificato con decreto ministeriale 27 dicembre 1996, relativo alla diocesi di Avellino, nella circoscrizione territoriale della

diocesi stessa sono comprese cinquantacinque parrocchie tutte con sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 4.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, già modificato con decreto ministeriale 15 settembre 1988, 24 gennaio 1990 e 18 settembre 1998, relativo all'arcidiocesi di Benevento nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese centodiciassette parrocchie, di cui ottantasei con sede in comuni della provincia di Benevento e trentuno con sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 5.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° dicembre 1986 richiamato in premessa, già modificato con decreto ministeriale 27 dicembre 1996, relativo all'arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese quarantacinque parrocchie, tutte con sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 6.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 richiamato in premessa, già modificato con decreto ministeriale 18 settembre 1998, relativo alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese quarantaquattro parrocchie, di cui quaranta con sede in comuni della provincia di Avellino, tre con sede in comuni della provincia di Benevento ed una con sede in comune della provincia di Foggia.

Art. 7.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987 richiamato in premessa, relativo alla diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine» nel1a circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese nove parrocchie, tutte con sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso ai presidenti dei tribunali di Salerno, Avellino e Benevento perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 8 febbraio 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A2198

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1999.

Determinazione del tasso di interesse sui prestiti, sull'indennità di anzianità e sui fondi di previdenza del personale delle camere di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il regolamento-tipo del personale delle predette Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni;

Visto l'art. 85 del citato regolamento, come sostituito dal decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1995, concernente i prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennità di anzianità dei dipendenti delle Camere di commercio;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto interministeriale, il quale dispone che il saggio d'interesse e le sue successive variazioni da corrispondere sui prestiti relativi all'indennità di anzianità ed ai fondi di previdenza sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 17 novembre 1995, in particolare l'art. 1, punto 1, che ha fissato il sunnominato saggio di interesse nella misura del 5% semplice, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245;

Vista la delibera n. 106 del 3 giugno 1998 con cui il Comitato di Presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di fissare al 3,50%, il saggio d'interesse semplice annuo che i dipendenti delle Camere di commercio sono tenuti a corrispondere per le anticipazioni sull'indennità di anzianità o sui fondi di previdenza a capitalizzazione;

Ritenuto di poter accogliere la proposta formulata dall'Unioncamere;

Decreta:

Il saggio d'interesse annuo, che il personale delle Camere di commercio è tenuto a corrispondere sui pre-

stiti relativi all'indennità di anzianità e ai fondi di previdenza, concessi ai sensi dell'art. 85 del regolamento-tipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, come sostituito dal decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, è fissato nella misura del 3,50% semplice, dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

99A2258

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 marzo 1999.

Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei cittadini comunitari residenti in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che prevede l'obbligo dell'assicurazione al Servizio sanitario nazionale per tutti i cittadini italiani residenti;

Visto il Trattato CE del 25 marzo 1957, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, ed in particolare gli articoli 2, 3, 7, 48, 51 e 52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 27 settembre 1990 (*Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 1990, n. 298) in ordine all'assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori comunitari disoccupati residenti in Italia;

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha provveduto all'abolizione dei contributi per il Servizio sanitario nazionale;

Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea, nella procedura di infrazione n. 97/4289, ex art. 169 del Trattato CE, attivata in data 16 ottobre 1998, in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni italiane che prevedono dei requisiti aggiuntivi, per i cittadini dell'Unione europea, per poter accedere all'assistenza sanitaria in Italia;

Considerato che attualmente il finanziamento del Servizio sanitario nazionale grava sulla fiscalità generale;

Ritenuto che, conseguentemente, le disposizioni che prevedono requisiti aggiuntivi per i cittadini stranieri residenti ai fini dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale non siano più applicabili ai cittadini comunitari e che gli stessi siano ormai pienamente equiparati ai cittadini italiani per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, anche in relazione alla suddetta procedura di infrazione della Commissione europea ed al fine di assicurare uniformità di comportamenti, di adottare un apposito provvedimento per portare quanto sopra a conoscenza delle unità sanitarie locali e dei cittadini comunitari interessati:

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli stranieri aventi la cittadinanza degli Stati appartenenti alla Unione europea, regolarmente residenti in Italia, sono iscritti obbligatoriamente, a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti, al Servizio sanitario nazionale, qualora non abbiano già titolo all'iscrizione stessa a carico dell'Istituzione competente di uno Stato membro, ai sensi dei vigenti regolamenti CEE n. 1408/1971 e n. 574/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

2. Sono esclusi dall'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale i cittadini comunitari che godano delle immunità e dei privilegi previsti dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, o che rimangano soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio.

Art. 2.

1. L'iscrizione all'unità sanitaria locale, nel cui territorio il cittadino comunitario ha la residenza anagrafica, è effettuata per tutta la durata di validità del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ed è valida per il titolare ed i familiari a carico.

2. I familiari a carico, indipendenteinente dalla cittadinanza, sono individuati secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982 n. 627.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1999

Il Ministro: BINDI

99A2289

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 17 febbraio 1999.

Rettifica al decreto rettorale 7 dicembre 1998 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 80 in data 7 dicembre 1998;

Visto la deliberazione n. 244 in data 30 settembre 1998 del senato accademico di questa Università;

Considerato che nel citato decreto, come risulta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, sono contenuti alcuni errori materiali frutto di imprecisioni nella trascrizione dattilografica;

Decreta

di modificare il decreto rettorale n. 80 in data 7 dicembre 1998, relativo alle modifiche dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Lecce, apportando le seguenti rettifiche:

Art. 43 (Norme finali), come 5*a)*: dove è scritto «... delle facoltà ...» deve intendersi: «... della facoltà ...»; comma 5*b)*: dove è scritto «... enti pubblici o privati ...» e «... dei presidi e delle facoltà ...», deve intendersi: «... enti pubblici e privati ...» e «... dei presidi delle facoltà ...»;

Art. 44 (Norme transitorie), comma 2*a)*: dove è scritto «... Centri studi esistenti dovranno trasformarsi ...» deve intendersi: «... Centri studi già esistenti devono essersi trasformati ...».

Lecce, 17 febbraio 1999

Il rettore: RIZZO

99A2238

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 9 marzo 1999, n. **1251100.**

Criteri e istruzioni operative per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

Alle associazioni dei consumatori e degli utenti

Com'è noto, l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto dalla Direzione generale per l'armonizzazione e per la tutela del mercato, è disciplinata dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1998 (di seguito indicata come «legge»), secondo le modalità attuative di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 29 del 5 febbraio 1999 (di seguito indicato come «regolamento») il quale fissa, tra l'altro, le prescrizioni e le procedure per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge.

Preliminarmente all'avvio delle procedure di iscrizione si ritiene opportuno fornire criteri e istruzioni operative per l'iscrizione alle associazioni in indirizzo, anche in risposta ai quesiti nel frattempo pervenuti all'amministrazione.

Inoltre, al fine sia di agevolare la presentazione delle domande di iscrizione da parte delle associazioni sia di facilitare l'esame della documentazione da parte dell'amministrazione, si allegano alla presente circolare i fac-simile di modulistica utilizzabile, facendo salva comunque ogni integrazione di informazioni ritenuta opportuna dalle associazioni.

Avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni. (art. 5, comma 2, lettera a), *legge n. 281/1998).*

La legge richiede tassativamente che l'associazione sia stata costituita per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Ai fini del computo dei tre anni dall'avvenuta costituzione, richiesti dalla legge, va considerato il tempo trascorso tra la data della formazione dell'atto costitutivo come atto pubblico o, in caso di scrittura privata, la data di autenticazione ai termini di legge (art. 2703 c.c.) e la data della presentazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco in oggetto.

Peraltro, il comma 2 dell'art. 2 del regolamento, pur prevedendo l'esistenza al momento dell'iscrizione di un

atto costitutivo nelle forme prescritte, consente la prova dell'esistenza dell'associazione da almeno un triennio anche con altra documentazione, sempre che da questa sia ricavabile una data certa. A titolo esemplificativo si indicano: la richiesta del numero di codice fiscale o di partita Iva, inoltrata ai competenti uffici, l'eventuale contratto di locazione regolarmente registrato ecc.

Statuto che sancisce un ordinamento a base democratica e prevede come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro (art. 5, comma 2, lettera a), *seconda parte, legge n. 281/1998).*

In merito ai principi della democraticità della struttura associativa e dell'assenza di finalità di lucro si ritiene che essi siano valutabili in relazione ai criteri oramai consolidati che derivano dalla disciplina civilistica nonché da altre disposizioni speciali riguardanti enti di tipo associativo.

Per quanto riguarda l'esplicita previsione dell'esclusività dello scopo associativo va sottolineato che essa si aggiunge rispetto a quella, pure stabilita dalla legge, della dimostrazione dell'esercizio continuativo dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti, la cui sola presenza non può consentire, pertanto, il superamento del difetto del primo.

Elenco degli iscritti aggiornato annualmente con indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari (art. 5, comma 2, lettera b), *legge n. 281/1998).*

Le associazioni che richiedono l'iscrizione devono tenere l'elenco degli iscritti, avendo cura di conservare qualsiasi documentazione attestante l'avvenuta iscrizione, ed aggiornarlo annualmente con l'indicazione delle quote che ciascun socio ha versato all'associazione quale quota di adesione per il conseguimento degli scopi statutari.

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, non sono da computarsi tra le quote di cui al precedente periodo, le somme eventualmente versate per la sottoscrizione di abbonamenti e l'acquisto di pubblicazioni edite o distribuite dall'associazione; le quote versate per la partecipazione a manifestazioni o convegni; le somme versate per l'acquisto di gadgets, di materiale propagandistico e di quant'altro, qualora queste siano corrisposte esclusivamente al fine di ottenere prestazioni separate dall'iscrizione stessa e non comportino di per sè la diretta acquisizione della qualità di associato.

Numero degli iscritti e articolazione territoriale (art. 5, comma 2, lettera c), *legge n. 281/1998.*

Il numero minimo degli iscritti per associazione, secondo le percentuali stabilite all'art. 5, comma 2, lettera *c)* della legge n. 218/1998, viene indicato nella seguente tabella, elaborata sulla base del censimento ISTAT del 1991 così come disposto dall'art. 2, comma 5 del regolamento, distintamente su base nazionale e secondo la ripartizione regionale o per provincia autonoma.

	Popolazione	Moltiplicatore	N. iscritti
Totale nazionale	56.778.031	0,0005	28.389

Regione o provincia autonoma	Popolazione	Moltiplicatore	N. iscritti
Piemonte	4.302.565	0,0002	861
Valle d'Aosta	115.938	0,0002	23
Lombardia	8.856.074	0,0002	1.771
Bolzano	440.508	0,0002	88
Trento	449.852	0,0002	90
Veneto	4.380.797	0,0002	876
Friuli	1.197.666	0,0002	240
Liguria	1.676.282	0,0002	335
Emilia R.	3.909.512	0,0002	782
Toscana	3.529.946	0,0002	706
Umbria	811.831	0,0002	162
Marche	1.429.205	0,0002	286
Lazio	5.140.371	0,0002	1.028
Abruzzo	1.249.054	0,0002	250
Molise	330.900	0,0002	66
Campania	5.630.280	0,0002	1.126
Puglia	4.031.885	0,0002	806
Basilicata	610.528	0,0002	122
Calabria	2.070.203	0,0002	414
Sicilia	4.966.386	0,0002	993
Sardegna	1.648.248	0,0002	330

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco in oggetto, le associazioni richiedenti dovranno pertanto certificare, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione stessa, il possesso dei seguenti requisiti:

numero degli iscritti complessivi, a livello nazionale, non inferiore a 28.389 unità;

articolazione organizzativa in almeno 5 regioni o province autonome;

rispetto dei limiti minimi di iscritti per le suddette 5 regioni o province autonome, come indicato in tabella.

Fanno eccezione le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute e precisamente: la provincia di Bolzano (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, art. 85) e la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, articoli 38-39), per le quali il numero degli iscritti non deve essere inferiore alla percentuale stabilita dalla legge rispetto alla popolazione residente nel territorio di operatività, secondo la seguente tabella:

Territorio	Popolazione	Moltiplicatore	N. iscritti
Bolzano	440.508	0,0005	220
Valle d'Aosta	115.938	0,0005	58

Attività continuativa inerente gli scopi statutari nei tre anni precedenti (art. 5, comma 2, lettera e), *legge n. 281/1998).*

Secondo quanto stabilito dal regolamento, la prova della continuità dell'attività esercitata per il perseguimento degli scopi statutari nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco in oggetto, deve essere fornita dall'associazione richiedente l'iscrizione con una relazione, da rendersi, a cura del rappresentante legale, all'atto della domanda stessa che dovrà contenere una sintesi storica degli elementi qualificanti l'attività svolta nel suddetto periodo.

Ai fini della prova del perdurare dell'attività negli anni successivi quello di iscrizione, sarà onere delle associazioni dei consumatori la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una analoga relazione con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, nonché ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità di detta attività (art. 5 del regolamento).

A titolo esemplificativo potranno essere indicati:

le iniziative relative alla tutela della salute, degli interessi economici dei consumatori e degli utenti, della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi;

lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione al consumo;

le iniziative mirate ad ottenere migliori standard contrattuali concernenti beni o servizi in termini di correttezza, trasparenza ed equità;

lo svolgimento di attività di consulenza tecnica e legale a favore dei consumatori e degli utenti;

lo svolgimento di specifiche attività di ricerca, documentazione e pubblicazione concernenti il consumerismo;

le iniziative miranti a promuovere interventi di organismi pubblici a difesa dei consumatori e degli utenti.

All'atto della domanda, le associazioni potranno altresì produrre ogni altra documentazione ritenuta utile a suffragare la continuità dell'attività svolta per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Divieto di attività di promozione o di pubblicità commerciale e di connessione d'interessi con imprese di produzione o di distribuzione (art. 5, comma 3, legge n. 281/1998).

La disposizione legislativa preclude alle associazioni che chiedono l'iscrizione, in tutte le loro articolazioni centrali e locali, ogni attività di promozione o pubblicità commerciale che abbia per oggetto beni o servizi prodotti da terzi.

Per le nozione di «pubblicità» si può fare riferimento alla definizione contenuta nel decreto legislativo n. 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole in quanto disciplina direttamente connessa alla tutela del consumatore. Secondo tale disposizione per pubblicità deve intendersi, «qualsiasi forma di messaggio, che sia diffuso in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi».

Inoltre, la legge preclude alle associazioni ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione di beni o servizi.

A titolo esemplificativo è da presumersi l'esistenza di connessione per qualsiasi contributo finanziario rilasciato da un'impresa commerciale a favore di un'associazione di tutela dei consumatori a titolo di liberalità gratuita o non motivata o comunque volto a promuovere l'attività dell'associazione stessa o a sostenere la sua organizzazione.

Invio della documentazione.

Tutta la documentazione connessa alla formazione e alla tenuta dell'elenco in oggetto dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 Roma.

La presente circolare, con la relativa modulistica, è disponibile sul sito Internet del Ministero dell'industria: www.Minindustria.it

Il direttore generale
per l'armonizzazione e tutela del mercato
LIROSI

Elenco dei Modelli per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco delle associazione dei consumatori e degli utenti, di conferma dell'iscrizione e della documentazione allegata (ART. 5 L. 281/98)

Mod. A:	**Fac-simile di domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 l. 281/98 da parte delle associazioni dei consumatori in possesso di TUTTI i requisiti richiesti dalla legge, compreso il requisito relativo al numero degli iscritti e alla loro presenza sul territorio.**
Mod. A-bis	**Elenco della documentazione da produrre per l'iscrizione all'elenco secondo la domanda presentata in base al Mod. A**
Mod. B	**Fac-simile di domanda di iscrizione PROVVISORIA (fino al 31.12.99) all'elenco di cui all'art. 5 l. 281/98 da parte delle associazioni di consumatori, che fermi i restanti requisiti, mancano unicamente del requisito relativo al numero degli iscritti e alla loro presenza sul territorio.**
Mod. B-bis	**Elenco della documentazione da produrre per l'iscrizione all'elenco secondo la domanda presentata in base al Mod.B**
Mod. C	**Fac-simile di richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti, da produrre, entro il 30 giugno di ogni anno, per la conferma dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 5 l. 281/98** (da prodursi per gli anni successivi a quello di iscrizione).
Mod. C-bis	**Elenco della documentazione da produrre a corredo della richiesta di cui al Mod.C, nonchè per la comunicazione di variazioni rispetto ai documenti inviati in precedenza.**
Mod. D	**Fac-simile di prospetto riassuntivo dell'attività svolta dall'associazione richiedente l'iscrizione nel triennio precedente la data della domanda** (nel caso di iscrizione) **ovvero nell'anno precedente a quello di iscrizione** (per gli anni successivi).
Mod. E	**Fac-simile di modello concernente l'articolazione territoriale, per l'anno di riferimento, delle sedi operative dell'associazione che richiede l'iscrizione, con l'indicazione del relativo responsabile.**
Dich_1	**Fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il dichiarante ricopre la carica di rappresentante legale dell'associazione richiedente l'iscrizione, che non ha riportato condanne penali passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e che non riveste la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite per gli stessi settori per i quali opera l'associazione.**
Dich_2	**Fac-simile di dichiarazione sostitutiva, resa dal rappresentante legale, dell'atto di notorietà concernente: la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; la regolare tenuta dei libri contabili; il numero complessivo degli iscritti e la presenza sul territorio nonché che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni.**
Dich_3	**Fac-simile di dichiarazione, resa dal rappresentante legale, concernente la la conferma ovvero l'intervenuta variazione, di quanto contenuto nei documenti presentati nell'anno precedente ai fini dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281/98.**

N.B.: I modelli possono essere utilizzati in fotocopia o eventualmente riprodotti in fac-simile.
Tutti i modelli devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione che richiede l'iscrizione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (Dich_1, Dich_2; Dich_3) possono essere presentate contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione ricevente, ovvero essere presentate unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. (art. 2, commi 10 e 11, L. n. 191/98 che modifica l'art. 3, comma 11 L. n. 127/97).

Mod. A

Al Ministero Industria Commercio ed Artigianato
Direzione Generale per l'Armonizzazione
e la Tutela del Mercato
Divisione III
Via Molise, 2
00187 ROMA

Domanda di iscrizione
nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 5 della Legge n. 281/98.

Il Sottoscritto:

Cognome	Nome	
Nato a	Prov	il
Cod. Fisc:		

Residente a:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov
Telefono		

in qualità di **rappresentante legale** dell'**Associazione**:

Denominazione:	
Cod. Fisc:	
Data atto costitutivo	Data ultima modifica Statuto

con **sede legale** in:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov
Telefono	Fax	

CHIEDE

che la suddetta **Associazione** sia iscritta nell'elenco delle *Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale* ai sensi dell'art. 5 legge 30 luglio 1998, n. 281.

A tal fine allega la documentazione (mod. A-bis) atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento di esecuzione D.M. 19 gennaio 1999, n. 20.

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Mod. A-bis

Associazione:	

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Copia autentica dell'Atto costitutivo avente la forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata.	☐
2. Ulteriore idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta costituzione dell'associazione almeno tre anni prima della presentazione della domanda di iscrizione.	☐
3. Copia autentica dello Statuto vigente dal quale risulti: un'ordinamento a base democratica dell'associazione; la previsione della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori quale scopo esclusivo; l'assenza di fini di lucro.	☐
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il sottoscritto ricopre la carica di rappresentante legale dell'associazione richiedente l'iscrizione, che non ha riportato condanne penali passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e che non riveste la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite per gli stessi settori per i quali opera l'associazione. **(Dich_1)**	☐
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante: ■ la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; ■ il numero complessivo degli iscritti e la presenza sul territorio alla data di presentazione della domanda di cui al punto c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ovvero, per le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche. ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 ■ la regolare tenuta dei libri contabili; ■ che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi, non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni. **(Dich_2)**	☐
6. Copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico, contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati.	☐
7. Relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente. **(Mod. D)**	☐
8. Ulteriore documentazione atta a provare la continuità dell'attività svolta.	☐
9. Notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione del responsabile della singola sede **(Mod. E)**	☐

N.B.: Barrare le caselle relative ai documenti allegati alla domanda di iscrizione.

Data — IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Mod. B

Al Ministero Industria Commercio ed Artigianato
Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela del Mercato
Divisione III
Via Molise, 2
00187 ROMA

Domanda di iscrizione provvisoria ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 281/98 nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (fino al 31.12.1999).

Il Sottoscritto:

Cognome	Nome	
Nato a	Prov	il
Cod. Fisc:		

Residente a:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov
Telefono		

in qualità di **rappresentante legale** dell'**Associazione**:

Denominazione:	
Cod. Fisc:	
Data atto costitutivo	Data ultima modifica Statuto

con **sede legale** in:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov
Telefono	Fax	

CHIEDE

che la suddetta **Associazione**, non in possesso del requisito numerico di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge 30 luglio 1998, n. 281sia iscritta **fino al 31 dicembre 1999** nell'elenco delle *Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale* sulla base di quanto stabilito dall'art. 8 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

A tal fine, allega la documentazione (Mod. B-bis) atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge e dal regolamento di esecuzione D.M. 19 gennaio 1999, n. 20.

Data IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Mod. B-bis

Associazione:	

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Copia autentica dell'Atto costitutivo avente la forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata.	☐
2. Ulteriore idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuta costituzione dell'associazione almeno tre anni prima della presentazione della domanda di iscrizione.	☐
3. Copia autentica dello Statuto vigente dal quale risulti: un ordinamento a base democratica dell'associazione; la previsione della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori quale scopo esclusivo; l'assenza di fini di lucro.	☐
4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il sottoscritto ricopre la carica di rappresentante legale dell'associazione richiedente l'iscrizione, che non ha riportato condanne penali passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e che non riveste la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite per gli stessi settori per i quali opera l'associazione. **(Dich_1)**	☐
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante: ■ la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; ■ il numero complessivo degli iscritti e la presenza sul territorio alla data di presentazione della domanda di cui al punto c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ovvero, per le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche. ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281; ■ la regolare tenuta dei libri contabili; ■ che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi, non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni. **(Dich_2)**	☐
6. Copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico, contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati.	☐
7. Relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente **(Mod. D).**	☐
8. Ulteriore documentazione atta a provare la continuità, l'ampiezza e la rilevanza dell'attività effettivamente svolta nonché l'entità dello scostamento dai requisiti numerici richiesti.	☐
9. Notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione del responsabile della singola sede **(Mod. E)**	☐

N.B.: Barrare le caselle relative ai documenti allegati alla domanda di iscrizione.

Data IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Mod. C

Al Ministero Industria Commercio ed Artigianato
Direzione Generale per l'Armonizzazione e la Tutela del Mercato
Divisione III
Via Molise, 2
00187 ROMA

Richiesta di conferma dell'iscrizione

nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art.5 del D.M. 19.1.99, n. 20.

Il Sottoscritto:

Cognome	Nome	
Nato a	Prov	il
Cod. Fisc:		

Residente a:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov
Telefono		

in qualità di **rappresentante legale** dell'**Associazione**:

Denominazione:	
Cod. Fisc:	
Data atto costitutivo	Data ultima modifica Statuto

con **sede legale** in:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov
Telefono	Fax	

CHIEDE

per le finalità di cui all'art. 4 del del D.M. 19 gennaio 1999, n. 20, la conferma dell'iscrizione per l'anno in corso nell'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281/98

A tal fine, allega la documentazione secondo la distinta allegata (Mod. c-bis).

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Mod. C-bis

Associazione:	

DOCUMENTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DA INVIARE ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ISCRIZIONE.

a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente **la conferma** ovvero **le intervenute variazioni** di quanto contenuto nei documenti presentati l'anno precedente ovvero all'atto dell'iscrizione **(DICH_3)**	☐
b) Copia autentica del bilancio annuale delle entrate e delle uscite o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico, contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati.	☐
c) Relazione sull'attività svolta dall'associazione nell' anno precedente **(Mod. D)**.	☐
d) Ulteriore documentazione atta a provare la continuità dell'attività svolta.	☐

IN CASO DI VARIAZIONI INDICARE LE MODIFICHE PER LE QUALI SI RENDE LA NUOVA DOCUMENTAZIONE:

1. Atto costitutivo.	☐
2. Statuto	☐
3. Rappresentante legale **(DICH_1)**	☐
4. Articolazione territoriale, numero degli iscritti **(DICH_2)**	☐

N.B.: Barrare le caselle relative alle modifiche intervenute per le quali sono da riprodurre i rispettivi documenti già agli atti del Ministero dell'Industria..

Data IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Mod. D

ELEMENTI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI CHE RICHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 5 LEGGE N.281/98

Associazione:	

Descrizione dei fini statutari in relazione all'attività svolta (estratto dallo Statuto):

Elementi informativi sull'attività svolta
(1)

A. Interventi per settore di attività volti a promuovere:

1. la tutela della salute:

---

(1) Le notizie di cui alla presente traccia nel caso di prima iscrizione vanno fornite con riferimento al TRIENNIO precedente la data della domanda. Per gli anni successivi al primo le associazioni dovranno fornire indicazioni relativamente all'anno precedente a quello rispetto al quale si chiede la conferma nmell'elenco.

10. Interventi sulla Pubblica Amministrazione e sugli organismi legislativi:

---

11. Altre attività:

---

12. Notizie circa l'articolazione territoriale dell'Associazione

Mod. E ☐

N.B.: il presente modello è solo una traccia per la predisposizione della relazione sull'attività svolta dalle associazioni richiedenti l'iscrizione all'elenco. Esso può essere pertanto integrato da tutti gli elementi che le associazioni ritengo di fornire, anche avuto riguardo all'efficacia, alla ampiezza e alla rilevanza dell'azione svolta nel periodo considerato.

Data **Il Legale rappresentante**

Mod. E

NOTIZIE SULL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE SEDI OPERATIVE DELL'ASSOCIAZIONE CHE RICHIEDE L'ISCRIZIONE (ART. 2, COMMA 2 LETT. E D.M. 19.1.99, N. 20)

Associazione: ____________________

ANNO: ________

Regione	Prov.	Indirizzo			Telefono	Fax	E-Mail	Responsabile
		Comune	Via	N°				

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DICH_1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 4. LEGGE 4 GENNAIO 198, N. 15)

Il sottoscritto:

Cognome		Nome	
Nato a	Prov		il

Residente a:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov

Dichiara, sotto la propria responsabilità

1) di essere rappresentante legale dell'associazione:

Denominazione:

con sede legale in:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov

2) di non avere subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'ttività dell'Associazione medesima;

3) di non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'Associazione.

La dichiarazione è resa previa conoscenza della responsabilità penale cui il sottoscritto soggiace in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Data, IL DICHIARANTE

DICH_2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 4. LEGGE 4 GENNAIO 198, N. 15)

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	
Nato a	Prov	il

Residente a:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov

in qualità di **rappresentante legale** dell'**Associazione**:

Denominazione:

con **sede legale** in:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov

Dichiara, sotto la propria responsabilità

1) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b) legge n. 281/98, che presso la suddetta Associazione è tenuto l'elenco dei propri iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione dell'ammontare delle quote versate direttamente all'associazione per il perseguimento degli scopi statutari;
2) ai sensi dell' art. 5, comma 2, lett. c) ovvero comma 5 della legge n. 281/98 che alla stessa data di presentazione della domanda di iscrizione il numero complessivo di iscritti è pari a_______________________ unità con una presenza sul territorio nelle Regioni o Province autonome in cui si raggiungono i limiti di legge, corrispondente alla seguente ripartizione:

	Regione o Prov. autonoma	N° iscritti
1		
2		
3		
4		
5		

3) ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d), legge n. 281/98 che presso la suddetta Associazione, sono regolarmente tenuti i libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
4) ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge n. 281/98, che la suddetta Associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessioni di interessi con imprese di produzione o di distribuzione e si impegna a mantenere tali preclusioni;

La dichiarazione è resa previa conoscenza della responsabilità penale cui il sottoscritto soggiace in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Data, IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DICH_3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 4. LEGGE 4 GENNAIO 198, N. 15)

Il sottoscritto:

Cognome	Nome	
Nato a	Prov	il

Residente a:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov

in qualità di **rappresentante legale** dell'**Associazione**:

Denominazione:

con **sede legale** in:

Via/Piazza:		N°:
cap:	Comune:	Prov

con riferimento alla suddetta Associazione

Dichiara, sotto la propria responsabilità

- **la conferma**, alla data odierna, di quanto contenuto nei documenti presentati nell'anno precedente a codesta Amministrazione, ai fini dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281/98.

Data, IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ovvero

- **l'intevenuta variazione**, alla data odierna, di quanto contenuto nei documenti precedentemente presentati a codesta Amministrazione, ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori di cui alla legge n. 281/98 con riferimento ai seguenti elementi:

1. Atto costitutivo.	☐
2. Statuto	☐
3. Rappresentante legale **(DICH_1)**	☐
4. Articolazione territoriale, numero degli iscritti **(DICH_2)**	☐

A tal fine riproduce la documentazione relativa.

Data, IL LEGALE RAPPRESENTANTE

La dichiarazione è resa previa conoscenza della responsabilità penale cui il sottoscritto soggiace in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

99A2259

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferma del commissario straordinario del Governo per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1999 l'avv. Edilberto Ricciardi è stato confermato commissario straordinario del Governo per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma dell'azienda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.

99A2239

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 marzo 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0898
Yen giapponese	128,65
Dracma greca	324,42
Corona danese	7,4315
Corona svedese	9,0070
Sterlina	0,66680
Corona norvegese	8,4635
Corona ceca	38,457
Lira cipriota	0,57971
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,25
Zloty polacco	4,3165
Tallero sloveno	190,8219
Franco svizzero	1,5944
Dollaro canadese	1,6471
Dollaro australiano	1,7102
Dollaro neozelandese	2,0329
Rand sudafricano	6,7677

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2330

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Policoro società cooperativa a responsabilità limitata, in Policoro.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1999, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Policoro (provincia di Matera) società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Policoro, è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

99A2261

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia di Santa Maria in Sogliano al Rubicone

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia di Santa Maria, con sede in Sogliano al Rubicone (Forlì). Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

99A2199

Estinzione della parrocchia di Santa Maria Paola in Roncofreddo

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia di Santa Paola, con sede in Roncofreddo (Forlì). Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Forlì.

99A2200

Estinzione della parrocchia di Santa Maria Assunta in Coriano

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, viene riconosciuto civilmente il provvedimento canonico con il quale viene estinta la parrocchia di Santa Maria Assunta, con sede in Coriano (Rimini). Il provvedimento di estinzione avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Rimini.

99A2201

170º Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99 e n. 45/99 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **11195** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10948/C/81 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «RIZZINI DI RIZZINI B. & C. S.N.C.» MOD. EXPRESS 90
Calibro: .30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI DI RIZZINI B. & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere denominata anche mod. Express 90 L, Express 92, Espress 92 L.

N. **11196** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» MOD. KARAWANKEN
Calibro: 16/MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAFLER WAFFENECKE DI LEITHER HUBERT & CO. S.N.C.»
Classe: **C 8**

N. **11197** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4158/C/81 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.» MOD. CASTORE EXPRESS
Calibro: .444 MARLIN
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FAMARS DI ABBIATICO & SALVINELLI S.R.L.»
Classe: **C 5**

N. **11198** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «JOHANN FRANZOJ» MOD. BL - 72
Calibro: 16/MM 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe: **C 8**

N. **11199** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583/C/79 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. AR 70/90 SPORT
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 460
Lunghezza dell'arma: MM 970
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ROMAN MAURIZIO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.P.A.»
Classe: **C 7**

N. **11200** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. AZ 1900
Calibro: MM 6 BR NORMA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: .308 Winchester; mm 7-08 Remington; mm 6,5 × 55 Swedish; .25-06 Remington.

N. **11201** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. AZ 1900
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di 2 canne intercambiabili nei calibri: mm 6 PPC-U.S.A.; .22 PPC.

N. **11202** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2654/C/79 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZOLI ANTONIO S.P.A.» MOD. AZ 1900
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZOLI ANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ZOLI ANTONIO S.P.A.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile in calibro .223 Remington.

N. **11203** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COLT DEFENDER - SERIES 90
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 76
Lunghezza dell'arma: MM 171
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **11204** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COLT MAGNUM CARRY
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 51
Lunghezza dell'arma: MM 178
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe: **C 2**

N. **11205** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «COLT» MOD. COLT ACCURIZED RIFLE
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 610
Lunghezza dell'arma: MM 1092
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE LICENZA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.R.L.»
Classe: **C 7**

N. **11206** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX DEFENCE
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (canna, carrello, caricatore) nei calibri: 38 S.A. (caricatore da n. 19 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi).

N. **11207** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX DEFENCE
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (canna, carrello, caricatore) nei calibri: .40 S. & W. (caricatore da n. 16 colpi); mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi).

N. **11208** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX DEFENCE
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (canna, carrello, caricatore) nei calibri: .38 S.A. (caricatore da n. 19 colpi); mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi).

N. **11209** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX DEFENCE
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma può essere corredata di conversioni (canna, carrello, caricatore) nei calibri: .38 S.A. (caricatore da n. 19 colpi); mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .40 S. & W. (caricatore da n. 16 colpi).

N. **11210** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. K-98
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 6**
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire marchi o sigle di arsenali Tedeschi; Cecoslovacchi; Polacchi; Belgi; Jugoslavi; Spagnoli.

N. **11211** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. GARAND MODIFICATO
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 595
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 7**
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire marchi o sigle di arsenali U.S.A. (Springfield Armony, Winchester, International Harvester, H. ed R.) ed Italiani (Beretta, Breda).

N. **11212** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. M-14
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 555
Lunghezza dell'arma: MM 1057
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 7**
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire marchi o sigle di arsenali U.S.A. (Springfield Armony, Winchester, TRW; H & R.) e cinesi (Norinco).

N. **11213** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 86
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 620 CON COMPENSATORE MM 697
Lunghezza dell'arma: MM 1136 CON COMPENSATORE MM 1213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 7**
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire marchi o sigle di arsenali Russi, Cinesi, (Norinco mod. NDM 86), Romeni, Bulgari, Polacchi.

N. **11214** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. 86
Calibro: .300 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 620 CON COMPENSATORE MM 697
Lunghezza dell'arma: MM 1136 CON COMPENSATORE MM 1213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA LICENZA DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe: **C 7**
Nota: Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Adler» potranno apparire marchi o sigle di arsenali Russi, Cinesi, (Norinco mod. NDM 86), Romeni, Bulgari, Polacchi.

N. **11215** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.606/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE» MOD. TIMER
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ANGIOLINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: .22 L.R., .22 Hornet, .222 Remington, .223 Remington, lunghe mm 620.

N. **11216** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.606/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE» MOD. TIMER
Calibro: MM 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ANGIOLINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: mm 6,5 × 55; mm 7 × 57 R; mm 7 × 65 R; mm 8 × 57 JRS.

N. **11217** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.606/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE» MOD. TIMER
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ANGIOLINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: mm 5,6 × 57; mm 6 × 62 freres; mm 6,5 × 55; mm 6 PPC.

N. **11218** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.606/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE» MOD. TIMER
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ANGIOLINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: .308 Winchester; mm 9,3 × 74 R; mm 5,6 × 52 R; .22-250.

N. **11219** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.606/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE» MOD. TIMER
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ANGIOLINO TITOLARE DI LICENZA DELLA DITTA «FALCO S.R.L. UNIPERSONALE»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili nei calibri: .270 Winchester; mm 7 Remington Magnum; mm 7 × 64; mm 6,5 × 65 RWS.

N. **11220** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 700 SNIPER (SCATTO REGOLABILE)
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11221** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. AUG-SA
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 407
Lunghezza dell'arma: MM 690
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 7**

N. **11222** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. AUG-SA
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 508
Lunghezza dell'arma: MM 790
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 7**

N. **11223** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. SW 380
Calibro: .380 ACP (MM 9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 76,2
Lunghezza dell'arma: MM 147,3
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11224** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «VEKTOR» MOD. CP1
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM 100,5
Lunghezza dell'arma: MM 177
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SUD AFRICA
Stato o Stati da cui è importata: SUD AFRICA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11225** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 75 B
Calibro: . 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 120
Lunghezza dell'arma: MM 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11226** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 75 BD
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 120
Lunghezza dell'arma: MM 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma può essere denominata anche Mod. CZ 75 BD Police.

N. **11227** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 75 BD POLICE
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM 120
Lunghezza dell'arma: MM 206
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11228** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 75 SEMICOMPACT
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 100
Lunghezza dell'arma: MM 186
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11229** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 97 B
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 123
Lunghezza dell'arma: MM 212
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11230** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 100
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM 95
Lunghezza dell'arma: MM 177
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11231** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 100
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 95
Lunghezza dell'arma: MM 177
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**

N. **11232** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 SCANDINAVIA
Calibro: MM 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche Mod. CZ 550 Minnesota.

N. **11233** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 SCANDINAVIA
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche Mod. CZ 550 Minnesota.

N. **11234** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 550 SCANDINAVIA
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma può essere denominata anche Mod. CZ 550 Minnesota.

N. **11235** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. SR 94 PROFESSIONAL
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 600 CON FRENO DI BOCCA MM 680
Lunghezza dell'arma: MM 1150 CON FRENO DI BOCCA MM 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11236** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. SR 94 PROFESSIONAL
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 650 CON FRENO DI BOCCA MM 730
Lunghezza dell'arma: MM 1200 CON FRENO DI BOCCA MM 1280
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11237** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. SR 94 PROFESSIONAL
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600 CON FRENO DI BOCCA MM 680
Lunghezza dell'arma: MM 1150 CON FRENO DI BOCCA MM 1230
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11238** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. SR 94 PROFESSIONAL
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 650 CON FRENO DI BOCCA MM 730
Lunghezza dell'arma: MM 1200 CON FRENO DI BOCCA MM 1280
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11239** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. SR 96
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11240** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. SR 96
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11241** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. SR 96
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11242** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER-WERKE» MOD. SR 96
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **11243** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0357/C/92 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GAMO» MOD. COMPACT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 210
Lunghezza dell'arma: MM 320
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: ADINOLFI ERMANNO PRESIDENTE DELLA DITTA «ADINOLFI S.R.L.»
Classe: **C 9**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11244** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLOCK» MOD. 24 (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM 153
Lunghezza dell'arma: MM 266
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO PRESIDENTE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di conversione (canna a caricatore) in cal. mm 9 x 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi).

N. **11245** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. WINNER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 158 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM 255
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11246** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.122/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A & T CUSTOM» MOD. WINNER (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 158 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM 255
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TARDIVELLO ALESSIO TITOLARE DELLA DITTA «A & T CUSTOM»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11247** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.058/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PETERS STHAL» MOD. STANDARD MATCH (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CARLO NELSON FIOCCHI DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA «PETERS STHAL ITALIA S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di conversioni (canna, caricatore, molla di recupero e carrello) idonee ad impiegare le cartucce nei calibri: .40 S. & W.; .45 ACP; 38 Super Auto.

N. **11248** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.058/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PETERS STHAL» MOD. STANDARD MATCH (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CARLO NELSON FIOCCHI DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA «PETERS STHAL ITALIA S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di conversioni (canna, caricatore, molla di recupero e carrello) idonee ad impiegare le cartucce nei calibri: mm 9 × 21; .45 ACP; 38 Super Auto.

N. **11249** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD ARMORY» MOD. TROPHY MATCH (TACCA DI MIRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 126
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11250** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CRAIG» MOD. FANTOM F 18 L (TACCA DI MIRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11251** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CRAIG» MOD. FANTOM F 11 L (TACCA DI MIRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11252** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.058/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PETERS STHAL» MOD. PSP 2000 (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 X 21
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 247
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CARLO NELSON FIOCCHI DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA «PETERS STHAL ITALIA S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di conversioni (canna, caricatore, molla di recupero) idonee ad impiegare le cartucce nei calibri: .38 Wad Cutter; mm 7,65 Parabellum; mm 7,63 Mauser.

N. **11253** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.058/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PETERS STHAL» MOD. PSP 2000 MATCH (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: MM 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 247
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CARLO NELSON FIOCCHI DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA «PETERS STHAL ITALIA S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di conversioni (canna, caricatore, molla di recupero) idonee ad impiegare le cartucce nei calibri: .40 Smit & Wesson; 45 ACP; 38 Super Auto.

N. **11254** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.058/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PETERS STHAL» MOD. PSP 2000 STOCK MATCH (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma: MM 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CARLO NELSON FIOCCHI DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA «PETERS STHAL ITALIA S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di conversioni (canna, caricatore, molla di recupero) idonee ad impegare le cartucce nei calibri: mm 10 Auto; mm 9 × 21; .38 Super Auto.

N. **11255** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.058/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PETERS STHAL» MOD. PSP 2000 STOCK MATCH (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20
Lunghezza delle canne: MM 125
Lunghezza dell'arma: MM 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CARLO NELSON FIOCCHI DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA «PETERS STHAL ITALIA S.R.L.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di conversioni (canna, caricatore, molla di recupero) idonee ad impegare le cartucce nei calibri: .38 Wad Cutter; mm 7,65 Parabellum; mm 7,63 Mauser.

N. **11256** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MANURHIN» MOD. MR 73 SPORT S - 5" 1/4 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (GRILLETTO REGOLABILE)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 133
Lunghezza dell'arma: MM 264
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di tamburo intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia cal. mm 9 Parabellum a condizione che utilizzi munizionamento con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **11257** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MANURHIN» MOD. MR 73 SPORT S - 6" (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (GRILLETTO REGOLABILE)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 283
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di tamburo intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia cal. mm 9 Parabellum a condizione che utilizzi munizionamento con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **11258** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MANURHIN» MOD. MR 88 SX SPORT 5" 1/4 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 133
Lunghezza dell'arma: MM 263
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di tamburo intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia cal. mm 9 Parabellum a condizione che utilizzi munizionamento con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **11259** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MANURHIN» MOD. MR 88 SX SPORT 6" (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 152
Lunghezza dell'arma: MM 282
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA
Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Può essere corredata di tamburo intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia cal. mm 9 Parabellum a condizione che utilizzi munizionamento con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **11260** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 627 8 TIMES (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 241
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 2**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11261** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 22A (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA (SPIANATA LATERALMENTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 101,6
Lunghezza dell'arma: MM 203,2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11262** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 75 CHAMPION (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 124 CON COMPENSATORE MM 156
Lunghezza dell'arma: MM 208 CON COMPENSATORE MM 240
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11263** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 122 HOBBY (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 132
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11264** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P 14. 45 LIMITED BIGNAMI (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11265** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P 18. 9 BIGNAMI (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11266** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA ORDNANCE» MOD. P 18. 9 BIGNAMI (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11267** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA» MOD. CZ 700 SPORT (SCATTO E DIOTTRA REGOLABILI)
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CEKA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CEKA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11268** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX COMPETITION HYBRID (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 140 CON COMPENSATORE MM 195
Lunghezza dell'arma: MM 230 CON COMPENSATORE MM 285
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi) e da n. 4 compensatori rispettivamente da mm 55, mm 45, mm 35 e mm 20.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11269** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX COMPETITION HYBRID (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 140 CON COMPENSATORE MM 195
Lunghezza dell'arma: MM 230 CON COMPENSATORE MM 285
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi) e da n. 4 compensatori rispettivamente da mm 55, mm 45, mm 35 e mm 20.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11270** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX COMPETITION HYBRID (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 140 CON COMPENSATORE MM 195
Lunghezza dell'arma: MM 230 CON COMPENSATORE MM 285
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi) e da n. 4 compensatori rispettivamente da mm 55, mm 45, mm 35 e mm 20.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11271** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX COMPETITION HYBRID (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 ×21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 140 CON COMPENSATORE MM 195
Lunghezza dell'arma: MM 230 CON COMPENSATORE MM 285
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi) e da n. 4 compensatori rispettivamente da mm 55, mm 45, mm 35 e mm 20.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11272** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX STANDARD (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi).

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11273** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX STANDARD (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi).

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11274** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX STANDARD (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi).

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11275** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX STANDARD (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi).

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11276** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX COMPETITION (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 140 CON COMPENSATORE MM 195
Lunghezza dell'arma: MM 230 CON COMPENSATORE MM 285
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi); e da n. 4 compensatori rispettivamente da mm 55, mm 45, mm 35 e mm 20.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11277** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX COMPETITION (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 140 CON COMPENSATORE MM 195
Lunghezza dell'arma: MM 230 CON COMPENSATORE MM 285
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri: mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); e da n. 4 compensatori rispettivamente da mm 55, mm 45, mm 35 e mm 20.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11278** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX COMPETITION (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 140 CON COMPENSATORE MM 195
Lunghezza dell'arma: MM 230 CON COMPENSATORE MM 285
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); e da n. 4 compensatori rispettivamente da mm 55, mm 45, mm 35 e mm 20.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11279** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX COMPETITION (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 140 CON COMPENSATORE MM 195
Lunghezza dell'arma: MM 230 CON COMPENSATORE MM 285
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi); e da n. 4 compensatori rispettivamente da mm 55, mm 45, mm 35 e mm 20.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11280** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX MODIFIED (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA (CON FORI HYBRID)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi) e di canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 120 con fori hybrid.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11281** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX MODIFIED (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA (CON FORI HYBRID)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi); .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi) e di canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 120 con fori hybrid.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11282** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX MODIFIED (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA (CON FORI HYBRID)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri .45 ACP (caricatore da n. 15 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi) e di canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 120 con fori hybrid.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11283** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.033/C/98 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AMADINI» MOD. T-REX MODIFIED (TACCA DI MIRA A REGOLAZIONE MICROMETRICA)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA (CON FORI HYBRID)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: AMADINI SANDRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AMADINI SANDRO & C. S.N.C.»
Classe: **C 1**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Può essere corredata di conversioni (canna, carrello e caricatore) nei calibri .40 Smith & Wesson (caricatore da n. 16 colpi); .38 Super Auto (caricatore da n. 19 colpi); mm 9 × 21 I.M.I. (caricatore da n. 19 colpi) e di canna intercambiabile dello stesso calibro lunga mm 120 con fori hybrid.

Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «Amadini» potranno comparire anche le seguenti sigle: SPS made in Spagna; STI (Strayer Tripp International) made in U.S.A.; SVI (Strayer Voight. Inc.) made in U.S.A.

N. **11284** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. A.L. 300 UIT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 BR NORMA
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11285** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. A.L. 300 UIT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 × 42 DOLOMITI
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11286** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S 300 BR (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 BR NORMA
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11287** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 BR (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11288** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 BR (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 × 42 DOLOMITI
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11289** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 BR (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .22 PPC
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11290** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 BR (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11291** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 BR (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .308 DOLOMITI
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11292** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 BR (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11293** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 UIT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 BR NORMA
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11294** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 UIT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 × 42 DOLOMITI
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 5**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11295** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 SPORT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 BR NORMA
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11296** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 SPORT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11297** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 SPORT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: MM 6 × 42 DOLOMITI
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11298** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 SPORT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .22 PPC
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11299** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 SPORT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11300** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 SPORT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11301** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 SPORT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11302** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 SPORT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .308 DOLOMITI
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N. **11303** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5832/C/84 in data 17 febbraio 1999.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «DOLOMITI ARMI» MOD. F.S. 300 SPORT (DIOTTRA E SCATTO REGOLABILI)
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (A PROFILO ESTERNO TRONCO CONICO-CILINDRICO SCANALATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: SPONGA PIERANTONIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «DOLOMITI ARMI S.N.C.»
Classe: **C 6**
Nota: L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

N O T E

Ai numeri 1037, 1040, 1044 del catalogo è inserita la seguente nota: sull'arma può apparire la dicitura Mauser Werke Oberndorf.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 1998.

Al n. 10841 del catalogo dove è iscritto il fucile lanciasiringhe a gas compresso C02 «DAN INJECT» mod. J:M. Special cal. mm 11 (una canna composta da due parti: una fissa lunga mm 570 ed una mobile lunga mm 100) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canna mobile intercambiabile in cal. mm 13 lunga mm 625.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 1998.

Ai numeri 9348, 9350, 9353 e 93555 del catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. 550 Battue F.S.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 16 dicembre 1998.

Al n. 8480 del catalogo dove è iscritta la carabina semiautomatica «COLT» mod. SPORTER RIFLE H-BAR (tacca di mira e mirino regolabili) cal. .223 Remington (canna mm 508) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. MATCH TARGET HBAR.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 novembre 1998.

Al n. 8481 del catalogo dove è iscritta la carabina semiautomatica «COLT» mod. SPORTER COMPETITION H-BAR (tacca di mira e mirino regolabili) cal. .223 Remington (canna mm 508) è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. MATCH TARGET COMPETITION H-BAR.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 26 novembre 1998.

RETTIFICHE

Nella nota pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1999 dove è scritto: Ai numeri 8479, 8480 e 8481 del catalogo leggasi: Al n. 8479 del catalogo.

Al n. 10412 del catalogo dove è scritto Calibro: .40 AUTO, leggasi: Calibro: .40 SMITH & WESSON.

99A2240

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo alle modalità e termini per la presentazione dei progetti e delle relative candidature da parte di laureati (di età non superiore a 32 anni residenti in zone dell'obiettivo 1 da almeno 2 anni) nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione», Sottoprogramma II - Misura 3: «Formazione per la ricerca industriale»; Sottoprogramma III - Misura 2: «Formazione per il trasferimento tecnologico» del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1999 alla pag. 25 dell'allegato *E* - Sezione III - Progetto formativo, in corrispondenza del punto III A.4 e nella parte dove è scritto: «Fondo Rotazione 25%», si deve intendere: «Fondo Rotazione 15%» «A carico soggetto proponente (10%)».

99A2243

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo San Michele» a responsabilità limitata, in Palese.

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1999 l'avv. Tommaso Ruccia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo San Michele» a responsabilità limitata, con sede in Palese (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 30 giugno 1993 in sostituzione del dott. Vito Oronzo Orlando dimissionario.

99A2260

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Deposito della proposta di concordato relativa alla cooperativa edilizia «Colle roseo», in La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa.

In data 2 febbraio 1999 la cooperativa edilizia «Colle Roseo» di La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa, ha depositato, presso il tribunale civile e penale di La Spezia, sezione fallimentare, la proposta di concordato autorizzata con ministeriale n. 2052 in data 22 settembre 1998.

99A2242

BANCA D'ITALIA

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Pachino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pachino.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 9 marzo 1999, ha nominato i signori dott. Gino Berretta e dott. Gianfranco D'Ambrosio commissari straordinari ed i signori prof. Roberto Aguiari, avv. Elio Caramazza e dott. Vito Di Battista componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Pachino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pachino (Siracusa), posta in amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana in data 8 marzo 1999.

99A2241

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 29 maggio 1998, n. 226, concernente: «Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 121/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 14 luglio 1998).

Nell'art. 5, comma 2, dell'accordo allegato al decreto citato in epigrafe, alla pag. 8, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... sono quelli previsti dall'allegato *C* all'accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ...», leggasi: «... sono quelli previsti dall'allegato *D* all'accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ...».

99A2244

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 8 settembre 1998 del Ministero delle finanze recante: «Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caserta». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3, al primo rigo, dove è scritto: «Visto il decreto-legge 21 giugno *1991*, n. 498 ...», si legga: «Visto il decreto-legge 21 giugno *1961*, n. 498 ...».

99A2245

Comunicato relativo alla deliberazione 22 dicembre 1998 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente: «Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase ammissione a finanziamento di un progetto della regione Veneto compreso nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere prioritarie. (Deliberazione n. 147/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 57, prima colonna, al quinto capoverso, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... per l'ammontare di L. *576.908.582.000;*», leggasi: «... per l'ammontare di L. *1.576.908.582.000;*».

99A2290

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 7 1 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77